



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

Piazza Libertà, 1 - cap 24036 - tel 0356228411 - fax 0356228499 - P.I. 00250450160
e-mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it

REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
DELL'AREA DIRIGENZIALE

TESTO COORDINATO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 113 DEL 24/05/2006

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento delle funzioni dell'area della Dirigenza del Comune di Ponte San Pietro ai sensi delle leggi vigenti, dello Statuto Comunale e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti locali.
2. Per l'interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle disposizioni generali sulla legge in generale, nonché dagli artt. 1362-1371 del capo IV, del titolo II del libro IV del Codice Civile.

CAPO I – PRINCIPI

Art. 2 - principio di collaborazione

1. Il sistema relazionale intercorrente tra gli organi del Comune è fondato sul principio di doverosa collaborazione tra gli stessi, in ragione del comune perseguimento dei fini pubblici.
2. L'attività degli organi è informata, per quanto possibile, a criteri di collegialità operativa e di preventivo confronto propositivo, al fine di consentire la migliore e più utile ponderazione degli interessi coinvolti nell'esercizio dell'azione stessa.

Art. 3 - Principi di distinzione fra organi di governo e di direzione amministrativa

1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi, i piani e i programmi da attuare, impartiscono direttive generali al fine di stabilire i criteri e le priorità cui i responsabili delle strutture operative devono attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni, verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive, adottano le decisioni in materia di atti normativo - regolamentari.

2. I Responsabili delle strutture operative concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale. Concorrono altresì alla definizione dei progetti attuativi di competenza degli organi di governo. Tale attività di collaborazione si svolge in relazione a tutti gli atti di competenza degli organi comunali, per i quali i responsabili rispondono della correttezza amministrativa e dell'efficienza ed efficacia di gestione.

CAPO II - ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 4 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Ente provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato, se nominato, dal Vice Segretario, figura prevista dall'articolo 25, comma 3, dello Statuto.

Art. 5 - Direzione Generale

1. Al Direttore Generale (se nominato), figura prevista dall'articolo 54 dello Statuto, quale organo di coordinamento dell'apparato comunale, rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.
2. Oltre a quanto previsto dagli artt. 55 e 56 dello Statuto comunale, provvede a definire con la direzione delle aziende speciali, delle società controllate e partecipate e delle istituzioni, i progetti strategici e le iniziative al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneità dei criteri di pianificazione e di valutazione.
3. Il Direttore Generale ha la responsabilità di sovrintendere e coordinare i settori, così come definito dallo schema organizzativo.
4. L'incarico di Direttore Generale, se affidato al Segretario Generale comporta l'attribuzione di un trattamento economico accessorio, graduato in ragione delle maggiori funzioni e responsabilità, connesse all'espletamento di tale incarico.

Art. 6 - Qualifica dirigenziale

1. La qualifica di dirigente è unica.
2. I dirigenti sono preposti alle strutture di massima dimensione (Settori) denominate "Direzioni".

Art. 7 - Dirigenti di Settore

1. I Dirigenti dei Settori, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla Giunta Comunale e dal Direttore Generale, sono responsabili del conseguimento degli obiettivi assegnati ai Settori stessi. Essi curano l'attuazione dei programmi e progetti loro assegnati secondo le previsioni del P.E.G., esercitando i poteri di gestione delle risorse loro assegnate ed adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi afferenti la gestione di competenza del proprio Settore.

2. Spetta ai Dirigenti dei Settori, nell'ambito delle competenze loro assegnate, l'esercizio delle funzioni di direzione, sovrintendenza e coordinamento del Settore, nonché l'individuazione di apposito programma di attività, denominato piano dettagliato degli obiettivi per i servizi, per il raggiungimento degli obiettivi dei Settori stessi.

Art. 8 - Posizioni Organizzative Strutturali

1. Le Posizioni Organizzative Strutturali sono articolazioni organizzative che assicurano la realizzazione di attività e prodotti finali, nell'ambito del programma delle strutture nelle quali sono inserite, gestendo le risorse loro assegnate.
2. Alle P.O.S. preposte alla responsabilità di unità operativa spettano i relativi compiti di natura organizzativa e gestionale, finalizzati al raggiungimento di obiettivi determinati, nel rispetto delle attribuzioni assegnate dal Dirigente in cui l'unità operativa è ricompresa.
3. Le P.O.S. esercitano le funzioni delegate ai sensi del successivo art. 20 . Essi concorrono alla formulazione dei programmi dei propri Servizi e sono responsabili dei procedimenti di competenza dell'Unità Operativa.

Art. 9 - Rapporti tra direzione generale e dirigenti

1. Al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza delle attività dei singoli settori, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune, i dirigenti di settore coadiuvano la Direzione Generale nell'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto e all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento che gli sono attribuite, emana direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi formulati dal Sindaco.
3. I dirigenti di settore rispondono alla direzione generale della corretta applicazione ed esecuzione delle direttive ricevute.
4. Per l'assolvimento delle finalità di cui al primo comma è istituito il comitato di direzione.

Art. 10 - Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione è composto dal Direttore Generale (se nominato), in qualità di Presidente, dal Segretario comunale e dai Dirigenti di Settore. Ove non sia nominato il Direttore generale il comitato è presieduto dal Sindaco. Le attività di supporto del Comitato sono assicurate dalla segreteria comunale. Il Presidente lo riunisce, di norma, con cadenza settimanale.

2. Tale organismo di coordinamento ed integrazione ha la finalità di garantire la coerenza del sistema organizzativo, specialmente sui fronti della pianificazione e della programmazione.
3. Il Comitato di Direzione persegue i seguenti obiettivi:
 - q realizzare la piena comunicazione tra organi di governo e organi gestionali;
 - q trasmettere gli obiettivi dell'Amministrazione alla struttura;
 - q contribuire alla elaborazione delle linee di indirizzo nella gestione dei servizi associati e proporre ipotesi gestionali delle aziende controllate o partecipate dal Comune;
 - q trasmettere le proposte migliorative dalla struttura all'Amministrazione;
 - q integrare e rendere compatibili gli apporti professionali di ogni funzione direzionale;
 - q definire piani e progetti integrati e trasversali, che coinvolgono più di un Settore e verificarne l'attuazione, gli scostamenti e le azioni correttive;
 - q discutere l'assegnazione di risorse, budget, previsioni;
 - q formulare proposte di strategia di comunicazione che riguardino la struttura in senso trasversale;
 - q garantire una totale comunicazione e collaborazione a tutti i livelli della struttura;
 - q formulare i criteri generali e ripartire i conseguenti budget per il programma annuale di formazione ed aggiornamento del personale dipendente.

Art. 11 - Conferenza dei Responsabili

1. La Conferenza dei Responsabili è composta dal Direttore Generale (se nominato), in qualità di Presidente, dal Segretario Generale, dai Dirigenti di Settore e dalle Posizioni Organizzative Strutturali.
2. Questo organismo, formato da tutti i soggetti che presidiano posizioni di responsabilità gestionale nella struttura organizzativa, è la sede di confronto e proposta su specifici aspetti operativi e gestionali.
3. Si riunisce in occasione della elaborazione del PEG e del rendiconto della gestione oppure per iniziativa del Direttore generale (se nominato), del segretario comunale o di un dirigente per la discussione dei regolamenti comunali e ogniqualvolta si renda opportuno il parere collegiale di questo organismo.
4. I lavori della conferenza sono coordinati dal segretario generale. La segreteria comunale assicura l'esecuzione delle attività di supporto della Conferenza.

CAPO III - MODALITA' DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI

Art. 12 - Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentito il Direttore generale, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione ai risultati conseguiti in precedenti posizioni di lavoro, con riferimento alla natura ed alle caratteristiche delle strutture

da dirigere e dei programmi da realizzare, applicando, ove possibile, il criterio della rotazione.

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali hanno durata non inferiore a due anni, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di incarico, e cessano comunque con la fine del mandato amministrativo o in conseguenza del verificarsi di qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco. Alla scadenza del mandato del Sindaco, per garantire la continuità dei servizi e la piena operatività della struttura organizzativa, gli incarichi dirigenziali si intendono prorogati di un mese fatta salva il potere del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine. Tale regola non trova applicazione nel caso di contratti a tempo determinato fuori dotazione organica di cui all'art. 17 del regolamento di disciplina delle selezioni di personale con qualifiche dirigenziali per i quali si rinvia alle disposizioni dei singoli contratti individuali.
3. Gli incarichi sono rinnovabili e sono revocabili nei casi e con le modalità successivamente indicate. I dirigenti esercitano comunque la loro funzione fino alla loro sostituzione.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a dirigenti in servizio presso l'Amministrazione, nonché mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, con le modalità di cui all'articolo 59 dello Statuto.
5. Gli incarichi dirigenziali sono, altresì, conferiti al personale della categoria D3 in servizio presso l'ente. In tale caso il dipendente cui è conferito incarico dirigenziale viene posto per tutta la durata dell'incarico in aspettativa senza assegni ed utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 13 - Altri incarichi dirigenziali

1. Ai dirigenti, cui non sia stata attribuita la direzione di struttura, possono essere conferiti, con le modalità del precedente articolo, incarichi di durata predeterminata per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, di studio, di ricerca e di progettazione.
2. Durante lo svolgimento di detti incarichi, tali dirigenti fanno riferimento, per gli aspetti organizzativi, alla Direzione Generale.

Art. 14 – Valutazione dei dirigenti

1. Al dirigente di settore è garantito il confronto nella definizione del programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo e dalla direzione generale, relativamente ai tempi, alle modalità di esecuzione ed alla quantificazione delle risorse affidategli. Ai dirigenti non assegnati a direzione di strutture è garantito il medesimo confronto in relazione ai programmi di attività e ai progetti loro affidati.
2. Il dirigente, che comunque è tenuto a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo determinato, può tuttavia far rilevare con atto scritto le ragioni del proprio dissenso sui tempi, modalità e risorse eventualmente non condivise. I dirigenti di settore sono

tenuti a presentare al Sindaco e alla Direzione Generale i dati di consuntivo dell'attività svolta.

3. La valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti spetta al Sindaco, su proposta della Direzione Generale (**se prevista**) che si avvale, anche ai fini dell'attività di monitoraggio e reporting, del Nucleo di Valutazione. La proposta della Direzione Generale relativa ai dirigenti assegnati ai settori, è effettuata sentiti i rispettivi Assessori di riferimento.
4. Il processo di valutazione è collegato alla definizione ed eventuale assegnazione della retribuzione di risultato annuale ed è riferito alla realizzazione dei principali obiettivi di budget e del programma di attività. La valutazione dell'attività dirigenziale, ed in particolare di quella riferita alla realizzazione degli obiettivi assegnati, collegata al trattamento economico accessorio è comunicata al dirigente, il quale ha diritto ad un eventuale confronto con la direzione generale sui risultati conseguiti. **Se la direzione generale non è prevista il confronto, è richiesto al nucleo di valutazione**.
5. In caso di valutazione non positiva, il Sindaco riferisce alla Giunta e dispone, in ragione della gravità della valutazione non positiva, della tipologia della stessa e delle conseguenze determinatesi, i provvedimenti previsti dalla legge e dal CCNL.

Art. 15 - Revoca degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di dirigenziali possono essere revocati anticipatamente, con provvedimento del Sindaco congruamente motivato, sentita la Giunta e il Direttore Generale, nelle seguenti fattispecie:
 - a-in caso di grave inosservanza dei doveri d'ufficio e delle direttive impartite dall'Amministrazione;
 - b-in caso di valutazioni negative per mancato conseguimento risultati attesi;
 - c-per motivate ragioni di carattere organizzativo e produttivo collegate alla riforma dei processi di produzione o erogazione dei servizi e delle funzioni.
2. Qualora la revoca avvenga per i motivi di cui al punto a) del comma precedente, il Dirigente entro e non oltre 15 giorni dalla contestazione dell'addebito, può richiedere al Sindaco che sia attivato il contraddittorio, presentando le sue controdeduzioni scritte o chiedendo che sia fissato entro 15 giorni della richiesta, uno specifico incontro alla presenza del Direttore Generale (**se nominato**), nel corso del quale può farsi assistere da persona di sua fiducia o dalle rappresentanze sindacali. Trascorso inutilmente detto termine, ovvero nel caso in cui le giustificazioni scritte o quelle verbali espresse nell'incontro non siano ritenute tali da condurre alla modifica delle circostanze contestate, il Sindaco, sentito il Direttore Generale (**se nominato**), adotterà i provvedimenti conseguenti.
3. Nei casi in cui al punto b) del comma 1, il Dirigente, ricevuta la comunicazione della valutazione negativa annuale, può attivare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, un contraddittorio con il Sindaco alla presenza del Direttore Generale (**se nominato**) e del Nucleo di Valutazione nel corso del quale può farsi assistere da persona di sua fiducia o dalle rappresentanze sindacali. Trascorso inutilmente detto termine, ovvero nel caso in cui le giustificazioni scritte o quelle

verbali espresse nel contraddittorio non siano risultate idonee a determinare la modifica della valutazione, il Sindaco, sentito il Direttore Generale (**se nominato**) e il Nucleo di Valutazione, adotterà i provvedimenti conseguenti

4. L'Amministrazione, nel caso si verifichino gravi situazioni che richiedano un urgente intervento, può effettuare – anche se non in presenza di valutazioni di cui al punto b) del comma 1 – lo spostamento del Dirigente ad altro incarico preferibilmente di pari livello.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione può assegnare temporaneamente ad altro incarico il Dirigente cui viene contestato l'addebito senza che in questa fase vi sia alcun pregiudizio per il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione. Qualora la contestazione risultasse confermata dopo le procedure di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può revocare l'incarico e attribuendone un altro a cui è collegata una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella prevista per il precedente incarico.
6. Nel caso di particolare gravità concernente l'inosservanza di direttive impartite dagli organi dell'ente o di valutazione negativa, il Dirigente, previa contestazione e contraddittorio nei modi e tempi di cui al comma 2, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo comunque non inferiore a due anni.
7. I provvedimenti di cui al comma 6, sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001. Il parere viene reso entro trenta giorni della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde da tale parere. Del comitato dei garanti fanno parte: un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Sezione regionale della Lombardia, con funzioni di presidente; da un dirigente designato dai dirigenti in servizio nel comune e dal direttore generale.
8. Nel caso in cui si verifichino gravi situazioni per cui risulti immediatamente incompatibile la permanenza del dirigente nella posizione assegnata, il Sindaco senza alcun pregiudizio per il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, può assegnare temporaneamente, in attesa dell'attivazione della procedura prevista per la specifica situazione, il Dirigente ad altro incarico.

Art. 16 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L'Ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo la disciplina del C.C.N.L. e del Contratto Decentrato Integrativo vigenti.

CAPO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 17 - Collocazione e retribuzione delle posizioni dirigenziali

1. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con provvedimenti della Giunta Comunale sulla scorta della proposta

formulata dal Direttore generale (**se nominato**) previo parere scritto del Nucleo di Valutazione.

2. Possono essere adottate apposite fasce di punteggio conseguito, cui far corrispondere un valore economico della retribuzione di posizione.
3. La collocazione della singola posizione dirigenziale nella fascia retributiva deve tener conto anche della maggiore o minore responsabilità ad essa riconosciuta nella realizzazione di programmi politico-strategici e della più o meno elevata complessità della struttura organizzativo-funzionale gestita.

Art. 18 – Retribuzione di risultato

1. La valutazione dei risultati dei Dirigenti è disciplinata dalla procedura di cui all'articolo 14.
2. In caso di valutazione positiva il Direttore generale (**se nominato altrimenti il Sindaco**), attribuisce al Dirigente il relativo trattamento economico in base alla quota di risorse disponibili allocate nel relativo fondo.

CAPO V – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 19 - Competenze dirigenziali

1. I Dirigenti, sono direttamente responsabili:
 - della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell'Ente - alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
 - della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
2. Ciascun Dirigente è responsabile, nei termini e per l'ambito di competenza previsti dal presente regolamento, del raggiungimento degli obiettivi del proprio Settore. A tale scopo egli dirige, sovrintende e coordina l'attività dei Responsabili del proprio settore, assumendo altresì la responsabilità della gestione complessiva del personale, fatte salve le competenze dei Responsabili dei gruppi di progetto e delle posizioni organizzative.
3. Compete al Dirigente, nell'ambito della dotazione organica della rispettiva struttura di massima dimensione, l'assegnazione del personale alle aree, ai Servizi e agli Uffici in sede di predisposizione del P.E.G., nonché le direttive sulla gestione del personale assegnato anche al fine di assicurare un'uniforme e corretta applicazione degli istituti del rapporto di lavoro avuto riguardo alla contrattazione collettiva.
4. Ai Dirigenti spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché di ogni altro atto gestionale per le materie di propria competenza in relazione alle strutture cui sono preposti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti di Settore individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
6. I Dirigenti preposti propongono al Sindaco gli orari di apertura al pubblico dei servizi. Determinano, altresì, l'orario di servizio nonché l'orario di lavoro del personale, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici al pubblico approvati dal Sindaco.

Art. 20 - Delega delle funzioni dirigenziali

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 3, dello Statuto comunale, i Dirigenti possono delegare alle Posizioni Organizzative Strutturali l'esercizio di categorie di atti e provvedimenti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante il conferimento di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie strumentali assegnate.
2. I Dirigenti possono nominare nell'ambito del settore il vice dirigente al quale sono delegate tutte le funzioni dirigenziali in caso di assenza non superiore a trenta giorni continuativi. L'incarico può essere assegnato esclusivamente al personale inquadrato nelle P.O.S.

Art. 21 – Avocazione

1. In caso di inerzia e previa diffida comunicata anche al Direttore Generale, al Dirigente di Settore compete l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Responsabili della propria struttura.

Art. 22 - Sostituzione dei Dirigenti

1. In caso di assenza del dirigente superiore a trenta giorni consecutivi, il Sindaco, sentito il Direttore generale **(se nominato)**, può prorogare l'incarico di supplenza già conferito dal dirigente assente, ovvero attribuire transitoriamente le funzioni ad altro Dirigente o al Direttore Generale **(se nominato)**.
2. L'incarico di sostituzione è assegnato ad altro dirigente anche nel caso di assenze inferiori a 30 giorni ove non risulti nominato un vice dirigente ovvero questi non possa comunque assumere l'incarico ovvero il posto di dirigente risulti vacante.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, sono tenuti ad accettare l'incarico ove la sostituzione non sia superiore a 60 giorni consecutivi. I compensi spettanti a detti soggetti saranno definiti in sede di separati accordi sindacali.
4. Oltre il periodo di cui al precedente comma 3, la sostituzione o la temporanea copertura del posto vacante può essere assicurata mediante contratti dirigenziali a tempo determinato stipulati con dirigenti interni od esterni alla struttura. Se l'incarico è assegnato a dirigente interno, con esso si intende concessa l'autorizzazione alla stipulazione del contratto, richiesta dall'art. 53 del D.lgs. 25 marzo 2001, nr. 165.

5. In fase di prima applicazione e comunque fino al completamento delle procedure per la selezione dei dirigenti da assumere con contratto a tempo indeterminato, le funzioni dirigenziali corrispondenti ai posti vacanti possono essere assegnate con decreto motivato del Sindaco a dipendenti inquadrati in categoria D3 mediante i contratti a tempo determinato di cui agli art.109 e 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. La stessa facoltà può essere utilizzata nei periodi in cui le assunzioni di personale con contratti a tempo indeterminato siano limitate da specifiche norme di legge. L'assegnazione alle funzioni dirigenziali determina la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di decorrenza della nomina. I posti rimasti liberi per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all'assunzione delle funzioni dirigenziali sono conservati nella dotazione organica e non possono essere occupati da altro personale. Alla scadenza dell'incarico dirigenziale i dipendenti interessati possono richiedere di essere riammessi nel posto ricoperto al momento dell'assunzione del detto incarico.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Norme abrogate e disapplicate

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione comunale, che risultino incompatibili con le norme di cui al presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio ad appositi atti di organizzazione adottati, ai sensi del Dlgs. n. 267/2000 articoli 107 e seguenti, e successive modificate ed integrazioni, dagli organi comunali competenti, in applicazione del principio di distinzione delle funzioni.

Art. 24 – Norma interpretativa

1. Laddove il presente regolamento utilizzi il termine "Dirigente" riferitamente al responsabile dell'unità di massimo livello (Settore), detto termine è da ricondursi alla figura del Dirigente di Settore di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto, si rinvia alle fonti di cui all'articolo 1 e, in quanto compatibili, alle norme regolamentari vigenti per il restante personale comunale.